



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Decreto ingiuntivo telematico senza firma sull'attestazione di conformità

Autore: Redazione | 03/04/2016

```
159 </tr>
160 </table>
161 </div>
162 </div>
163 </body>
164 <script type="text/javascript">
165 <!--
166 var currentImage = "bigimage1";
167 var pages = Math.ceil(photos.length / 9);
168 updatePages();
169 updateAllImages();
170 // document.getElementById("bigimage0").src = "images/wieksze/" + photos[page] + ".jpg";
171 // document.getElementById("bigimage0").style.display = "block";
172 changePhotoDescription( '1' );
173
174 function updatePages() {
175     var j = 0;
176
177     var html = '<table style="width: 330px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">';
178     if ( page != 0 ) {
179         html = html + '<a href="#" onclick="page=0; updatePages(); updateAllImages();">1</a>';
180     }
181     html += '</td><td style="text-align: center;">';
182     if ( pages > 7 ) {
```

PCT: valido il decreto ingiuntivo telematico anche se manca la firma dell'avvocato sull'attestazione di conformità.

Non è nullo il **decreto ingiuntivo** notificato per via telematica al debitore se l'avvocato del creditore ha dimenticato di apporre, sull'**attestazione di**

conformità allegata all'atto, la propria firma. Lo ha chiarito il **Tribunale di Napoli** con una recente ordinanza **[1]**.

La notifica telematica, infatti, raggiunge il proprio scopo - e pertanto non può essere considerata nulla - quando contiene non solo i dati che ne attestano la **provenienza** (in particolare, la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere) ma presenta in allegato anche il **ricorso**, la procura *ad litem* e l'**attestazione di conformità** effettuata dall'avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico. Pertanto, la firma sulla suddetta attestazione di conformità risulta non necessaria ai fini della validità della notifica e, quindi, del decreto ingiuntivo stesso.

Conclude pertanto il tribunale, specificando che il fatto che tale attestazione non riporti la firma dell'avvocato, la cui identità è comunque ricavabile dal contesto dell'atto, non costituisce motivo di inesistenza o nullità insanabile dell'atto notificato, avendo peraltro lo stesso raggiunto il proprio scopo.

La vicenda

Il creditore aveva presentato al giudice istanza di **provvisoria esecuzione** del decreto ingiuntivo notificato al debitore in via telematica e recante, in allegato, il ricorso estratto dal fascicolo con attestazione di conformità priva della firma digitale del difensore.

Note

[1] Trib. Napoli, ord. del 29.02.2016. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

TRIBUNALE DI NAPOLI

XII SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva; rilevato che il decreto ingiuntivo notificato all'ingiunta XXX reca a margine i dati che ne attestano la provenienza, in particolare la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere, nonché, in allegato al medesimo, sono presenti il ricorso e la procura *ad litem* e l'attestazione di conformità ad opera dell'avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico, e che l'assenza della firma su quest'ultima da parte dello stesso, la cui identità è in ogni caso ricavabile *aliunde*, non costituisce motivo di inesistenza o di nullità insanabile dell'atto notificato, ed avendo comunque lo stesso raggiunto il suo scopo, e tanto consta dal combinato disposto degli artt. 156 co. 1 c. 3 cpc; rilevato che la materia oggetto di controversia non rientra tra quelle previste dal dl 69/2013 convertito con L. 98/2013 ai fini della mediazione obbligatoria; rilevato che il credito vantato dall'opposta è stato fatto oggetto di contestazione, in specie, con riferimento al *quantum debeatur*, e che pertanto non sussistono i presupposti ex art. 648 cpc; rilevato che parte opposta ha formulato istanza per la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 coc.; PQM Denega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emanato per i motivi di cui in premessa e concede i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc decorrenti dal... rinviano la causa all'udienza del... per l'adizione dei provvedimenti di cui all'art. 183 co. 7 cpc. Si comunichi. Napoli

25.02.2016

IL GIUDICE